DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1981

concernente un aiuto che il governo dei Paesi Bassi progetta di accordare a favore di investimenti nel settore della costruzione elettrica ed elettronica

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(81/767/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver intimato ai sensi di detto articolo agli interessati di presentare le loro osservazioni, e viste tali osservazioni,

I

considerando che la legge olandese del 29 giugno 1978 (Wet Investeringsrekening [1]) sull'incentivazione e sull'orientamento degli investimenti ha istituito, all'articolo 6, un « premio supplementare per grandi progetti » ; che detta sovvenzione è destinata ai progetti d'investimento di valore superiore a 30 milioni di fiorini e che, in relazione al numero di posti di lavoro creati, essa può raggiungere il 4 % del valore dell'investimento di cui trattasi ;

considerando che, in sede di esame della legge olandese allo stato di progetto nell'ambito della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE, la Commissione aveva rilevato che costituiva un regime generale di aiuti in quanto in tale legge non venivano fissati obiettivi industriali o regionali ; che, applicandosi tale sistema a tutti gli investimenti, senza distinzioni di imprese, regioni o settori, esso non poteva beneficiare di una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) o c), del trattato CEE ; che, mancando tali specificazioni, la Commissione non era in grado di valutare gli effetti del regime suddetto sugli scambi tra Stati membri o sulla concorrenza, né quindi di accertare la compatibilità con il mercato comune ;

considerando che, per quanto concerne tali regimi di aiuti generali, è politica consolidata della Commissione accettarli purché ricorra l'una di due condizioni, cioè che lo Stato membro le notifichi un piano regionale o settoriale di applicazione, oppure, qualora ciò sia impossibile, i più importanti casi individuali di applicazione ;

considerando che, conformemente a tale posizione generale, la Commissione ha domandato che le singole applicazioni del « premio supplementare per grandi progetti », tenuto conto dell'importanza degli investimenti in questione, le venissero comunicate tutte in via preventiva e in tempo utile, conformemente alle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE ;

considerando che, nel corso dei colloqui con le autorità olandesi, la Commissione ha fatto rilevare che avrebbe valutato singolarmente ciascuna applicazione secondo le proprie qualità e tenuto conto dei principi postulati dagli articoli 92 e seguenti del trattato CEE o sviluppati nella pratica attuazione di tali disposizioni ; che il governo olandese non può inferire che la Commissione si è espressa favorevolmente nei riguardi del sistema di « premi supplementari » in quanto essa ha richiesto la procedura di comunicazione preventiva e sistematica ;

considerando che il governo olandese ha ottemperato alla richiesta della Commissione includendo la suddetta procedura di comunicazione preventiva all'articolo 6, paragrafo 7, e all'articolo 7, paragrafo 3, del capitolo V della citata legge olandese del 29 giugno 1978 ;

II

considerando che con lettere in data 6, 10 e 12 aprile 1979 il governo olandese ha, conformemente a detta procedura, informato la Commissione della propria intenzione di concedere il « premio supplementare per grandi progetti » alla filiale olandese di un gruppo internazionale di costruzioni elettriche e elettroniche ;

considerando che si intende in tal modo, con la concessione di un aiuto ad un'impresa, contribuire all'ammodernamento degli edifici adibiti ad uso amministrativo, alla sostituzione di una centrale di trasformazione elettrica ed alla costruzione di un nuovo laboratorio. Questi investimenti non comporterebbero la creazione di nuovi posti di lavoro ;

considerando che il costo complessivo degli investimenti è valutato a 284,3 milioni di fiorini e che il progetto beneficerebbe di una sovvenzione di 11,4 milioni di fiorini a titolo del regime WIR (premio supplementare per grandi progetti) ; che per la sua ubicazione nella zona di Eindhoven il progetto non beneficia di un aiuto a finalità regionale ;

(1) Staatsblad 1978, 368 (« il premio supplementare per grandi progetti »).

considerando che l'impresa, che è già insediata ad Eindhoven, mira con questo investimento a realizzare un'operazione proficua procedendo alla sostituzione di impianti vetusti e migliorando le capacità di ricerca del gruppo ;

III

considerando che in data 27 luglio 1979 il governo olandese ha risposto all'invito della Commissione, ai sensi dell'articolo 93 del trattato CEE sottolineando che il regime WIR è di applicazione automatica e non consente una selettività dell'aiuto in funzione dell'utilità dell'investimento previsto ; che l'elevato importo degli investimenti da realizzare solleva problemi di finanziamento anche per un gruppo importante, in particolare a causa degli investimenti che questo gruppo deve effettuare per restare competitivo su un mercato soggetto a rapidi cambiamenti ;

considerando che nel quadro delle consultazioni degli interessati il governo di uno Stato membro ha espresso riserve nei confronti dell'aiuto previsto ; che l'impresa interessata ha sottolineato che l'investimento prospettato contribuirebbe a migliorare le capacità di ricerca a la produttività in determinati settori ;

IV

considerando che, di conseguenza, l'aiuto progettato dal governo olandese è atto a pregiudicare gli scambi fra gli Stati membri, a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, favorendo l'impresa di cui trattasi o la produzione delle relative merci ;

considerando che la summenzionata disposizione del trattato dispone che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti rispondenti ai criteri in essa enunciati ; che le deroghe a tale incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE specificano gli obiettivi da perseguire nell'interesse della Comunità e non nell'interesse del singolo beneficiario ; che dette deroghe devono essere interpretate restrittivamente nell'analisi dei regimi di aiuti regionali o settoriali e dei casi individuali di applicazione dei regimi generali di aiuti e, in particolare, che tali deroghe si applicano esclusivamente agli aiuti per i quali la Commissione sia in grado di stabilire che, in mancanza di essi, il gioco delle forze del mercato non permetterebbe di ottenere, di per se stesso, dalle imprese beneficiarie ch'esse adottino un comportamento tale da contribuire alla realizzazione di una degli obiettivi perseguiti da tali deroghe ;

considerando che accordare il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non implicassero una contropartita equivarrebbe a pregiudicare gli scambi fra gli Stati membri, a falsare la concorrenza, senza alcun giovamento per l'interesse della Comunità, e a tollerare nel contempo ingiustificati vantaggi di alcuni Stati membri ;

considerando che, nell'applicare i principi sopra formulati ai casi individuali di attuazione di aiuti generali, la Commissione deve accettare che esiste, da parte del singolo beneficiario, una contropartita consistente nella dimostrazione della concessione dell'aiuto necessario per promuovere il conseguimento di uno degli obiettivi fissati dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE ; che, quando non sia possibile fornire tale dimostrazione, e in particolare quando l'investimento sovvenzionato è comunque realizzato, è evidente che l'aiuto non contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi cui sono finalizzate le deroghe, ma sarebbe destinato ad aumentare il potere finanziario dell'impresa di cui trattasi ;

considerando che nella fattispecie non sembra sussistere una contropartita da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto ;

considerando che il governo olandese non è stato in grado di fornire e la Commissione non ha individuato alcuna giustificazione che consentisse di stabilire che l'aiuto di cui trattasi soddisfa ai requisiti necessari per l'applicazione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE ;

considerando che, per quanto concerne le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CEE, a favore degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune regioni, si deve ritenere che la zona di Eindhoven, non è una regione nella quale esisterebbe un tenore di vita « anormalmente basso » o « una grave forma di sottoccupazione » ai sensi della deroga prevista dalla lettera a) ; che, per quanto riguarda la deroga di cui alla lettera c), il governo olandese non ha incluso le regioni di cui trattasi fra quelle che meritano uno sforzo particolare di sviluppo regionale ; che lo stesso governo olandese, nel presentare le sue osservazioni alla Commissione, ha messo in rilievo che il « premio supplementare per grandi progetti » non è concesso in funzione di considerazioni regionali ;

considerando che, per quanto concerne le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, gli investimenti verranno comunque effettuati grazie al gioco normale delle forze del mercato ; che inoltre, l'investimento in oggetto non possiede caratteristiche tali da poter essere qualificato come « un importante progetto di interesse europeo » o suscettibile di porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro per promuovere il quale sia opportuna una deroga, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato CEE, all'incompatibilità degli aiuti stabilita dall'articolo 92, paragrafo 1 del trattato medesimo ; che daltronde nella sua presa di posizione nei riguardi del sistema di « premio supplementare », la Commissione ha ricordato che i Paesi Bassi facevano parte delle regioni centrali della Comunità, cioè di quelle regioni che, nel contesto comunitario, non conoscevano gravi problemi socio-economici e che, nel contempo, costituivano zone nelle quali il rischio di una spirale ascendente degli aiuti era dei più manifesti e dove, più che altro, un

aiuto sarebbe suscettibile di pregiudicare gli scambi tra Stati membri ;

considerando peraltro che nelle informazioni socio-economiche disponibili sui Paesi Bassi, non si riscontrano elementi tali da far giungere alla conclusione che esista un turbamento grave della sua economia secondo quanto previsto dal trattato ; che il « premio supplementare per grandi progetti » erogato in casi concreti non ha lo scopo di far fronte ad una tale situazione ;

considerando che assumere un altro atteggiamento avrebbe permesso ai Paesi Bassi, nel contesto di una crescita rallentata e di un'importante disoccupazione in tutta la Comunità, di spostare a loro beneficio investimenti che potrebbero essere effettuati in altri Stati membri dove la situazione è meno favorevole ; che la recente evoluzione economica e sociale nella Comunità giustifica il mantenimento di questo atteggiamento sia per quanto riguarda il sistema in sé, sia per quanto riguarda le sue eventuali applicazioni concrete ;

considerando, infine, che per quanto riguarda le deroghe previste dal paragrafo 3, lettera c) dell'articolo 92 del trattato CEE a favore degli « aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche », in base all'esame dell'insieme delle attività della costruzione elettrica ed elettronica è lecito concludere che il gioco delle forze di mercato dovrebbe di norma poter consentire da solo, senza intervento pubblico, ad assicurare lo sviluppo normale di tale attività ; che, nella fattispecie, si tratta segnatamente di facilitare gli investimenti di sostituzione e di rinnovare gli impianti di produzione e di ricerca nell'interesse stesso dell'impresa ;

considerando pertanto che il progetto di aiuto olandese non soddisfa le condizioni necessarie per beneficiare di una delle deroghe dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno dei Paesi Bassi non può attuare il suo progetto, comunicato alla Commissione con lettere del 6, 10 e 12 aprile 1979 del ministro degli affari esteri, di concedere il « premio supplementare per grandi progetti » a favore degli investimenti effettuati a Eindhoven da un'impresa olandese del settore della costruzione elettrica ed elettronica.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi informa la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle disposizioni che adotta per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1981.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione